Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 10 febbraio 1933 - Anno XI** — **Numero 34**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1953.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1954.

Modifiche allo statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Catania, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2169, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2231, 31 ottobre 1929, n. 2411, e 22 ottobre 1931, n. 1789;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 24. — I. La denominazione dell'insegnamento di « diritto del lavoro », di cui al n. 21, è modificata in quella di « legislazione del lavoro »;

II. È aggiunto col n. 22 l'insegnamento di « diritto marittimo ».

Articoli 32 e 33. — Sono soppressi e in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 32 (già 34). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua i piani di studio proposti dalla Facoltà, deve:

a) per il conseguimento della laurea in lettere, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 12 materie complessivamente, di cui cinque biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 31 od anche fra quelle di altra Facoltà;

b) per il conseguimento della laurea in filosofia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 14 materie complessivamente, di cui sei biennali, scelte fra quelle elencate all'art. 31 od anche fra quelle di altra Facoltà.

Il numero delle materie di altra Facoltà alle quali lo studente può iscriversi, sia per la laurea in lettere che per quella in filosofia, non potrà essere superiore a due e la scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà ».

Art. 39 (già 41). — Dopo le parole « Facoltà di lettere e filosofia » sono aggiunte le seguenti:

« , oltre la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 69 (già 71). — Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1932, n. 1955.

Quantitativi e caratteristiche dei francobolli da emettersi dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo in occasione del XX anniversario della loro occupazione e del Decennale dell'Era Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1369 del 21 ottobre 1932-X, con il quale viene autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del XX anniversario dell'occupazione delle Isole ita-

liane dell'Egeo e del Decennale dell'Era Fascista, da valere pel pagamento delle tasse relative alle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quantitativi dei singoli valori dei francobolli da emettersi dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo in occasione del XX anniversario della loro occupazione e del Decennale dell'Era Fascista, sono stabiliti come appresso:

n. 10560 per i valori di centesimi 5;
n. 10000 per i valori di centesimi 10;
n. 10000 per i valori di centesimi 20;
n. 10720 per i valori di centesimi 25;
n. 10000 per i valori di centesimi 30;
n. 10800 per i valori di centesimi 50;
n. 12480 per i valori di lire 1,25;
n. 7000 per i valori di lire 5;
n. 6680 per i valori di lire 10;
n. 2960 per i valori di lire 25.

Art. 2.

Il termine per la validità dei francobolli di cui all'articolo precedente è fissato al 31 dicembre 1932. I francobolli stessi non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

I francobolli saranno stampati in tipografia, su carta filigranata, ed avranno le seguenti caratteristiche:

a) I valori da centesimi 5, 10, 20, 25, 30: dimensioni, millimetri 22 1/2 × 37 esclusi i margini.

Essi rappresentano, in fac-simile, il profilo dell'isola di Rodi, con altre isole all'orizzonte; in basso, al centro, figura lo Stemma Sabaudo appoggiato ad un cartiglio su cui è scritto il motto « Fert »; in alto, per tutta la larghezza del francobollo, un'aquila ad ali spiegate; ai due lati, i Fasci Littori con le scuri rivolte al centro. La leggenda « Rodi » figura a sinistra, nel cielo; quella « Poste Italiane » forma base, ed ha, ai lati, due scacchi, nei quali figura: a sinistra, la parola « Cent. », a destra, il numero 5 oppure 10, 20, 25, 30. Nel cielo, a destra campeggiano tre date: quella dell'occupazione dell'Isola (1912), quella dell'avvento del Fascismo (1922) e la data di emissione (1932).

I cinque valori sono stampati in nero ed hanno stampigliato in rosso lo stemma.

Il valore da centesimi 5 ha i fondi della leggenda « Poste Italiane », dei valori, dei Fasci e dell'aquila, in verde chiaro.
Il valore da centesimi 10, in azzurro chiaro.
Il valore da centesimi 20, in giallo chiaro.
Il valore da centesimi 25, in viola chiaro.
Il valore da centesimi 30, in carminio chiaro.

b) I valori da centesimi 50, lire 1,25, 5, 10, 25: dimensioni, millimetri 22 1/2 × 33 esclusi i margini.

Essi rappresentano la carta dell'isola di Rodi su fondo azzurro chiaro segnato orizzontalmente da linee d'acqua. Al centro dell'isola campeggia lo Stemma Sabaudo sormontato dalla Corona Reale. Nei quattro campi dello stemma prendono posto le lettere che formano il motto « Fert ».

Al lato sinistro figura il Fascio Littorio con la scure rivolta al centro; in basso, a destra, tre date: 1912-1922-1932. La leggenda « Rodi » figura in alto, leggermente spostata verso sinistra: quella « Poste Italiane » forma cornice in alto. Il valore (la parola Cent. oppure Lire ed il numero 50 oppure 1,25, 5, 10, 25) è segnato in un cartiglio lineare appoggiato alla base.

I cinque valori hanno il fondo azzurro chiaro (mare) e stampigliato in rosso lo stemma.

Il valore da centesimi 50 è stampato in nero.
Il valore da lire 1,25 è stampato in carminio scuro.
Il valore da lire 5 è stampato in bleu scuro.
Il valore da lire 10 è stampato in verde scuro.
Il valore da lire 25 è stampato in paonazzo scuro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 162 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1956**.
Proroga per un altro anno della concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417, che istituì, per un anno, un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per un altro anno la concessione di detto premio;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di applicazione del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417, che istituì un premio di navigazione per le navi mercantili da carico, è prorogato di un anno, ferme rimanendo, anche per il periodo di proroga, le norme contenute in detto R. decreto-legge salvo le disposizioni speciali di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la navigazione compiuta nel corso dell'anno 1933 i limiti massimi di percorrenza stabiliti per le tre categorie di navi nel penultimo comma dell'art. 2 del suddetto R. decreto-legge n. 1573, sono portati rispettivamente a miglia 22.000, 35.000 e 50.000.

Art. 3.

Per le navi che si trovassero in navigazione alla data del 1° gennaio 1933 le disposizioni dell'articolo precedente sa-

ranno applicate con le regole stabilite nel terzo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge n. 1573.

Art. 4.

Gli armatori che entro il 31 gennaio 1934 non abbiano presentato la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del premio loro spettante per la navigazione effettuata durante l'anno 1933 decadranno dal diritto alla corresponsione del premio stesso.

Art. 5.

Al pagamento dei premi di navigazione guadagnati durante l'anno di proroga sarà provveduto con i fondi stanziati per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1573, integrati, per quanto occorra, con ulteriori stanziamenti, mediante decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1932-1933.

Comunque, la spesa complessiva per l'applicazione del presente decreto non potrà superare la somma di settanta milioni di lire.

Art. 6.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme che ritenesse necessarie per l'applicazione del presente decreto, con facoltà di determinare i periodi di liquidazione, le modalità per la riduzione proporzionale dei premi in caso di insufficienza della somma stanziata ai sensi del precedente art. 5, nonchè le norme per la corresponsione di acconti nel corso dell'anno 1933.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 161. — MANCINI.

LEGGE 9 gennaio 1933, n. 28.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed Atti stipulati in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1933, n. 29.
Disposizioni sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;
Veduti il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, e il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130;
Veduto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1486;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di emanare nuove norme per il miglior funzionamento dei Regi istituti di istruzione superiore e dei Regi osservatori astronomici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle more per la conferma o per la sostituzione delle autorità accademiche dei Regi istituti di istruzione superiore le autorità accademiche uscenti di carica conserveranno tuttavia le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento degli Istituti.

Art. 2.

Con effetto dal 1° novembre 1932, e per la durata dell'anno accademico 1932-33, è prorogata la facoltà già concessa al Ministro col R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1486, in ordine al funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, integrato dall'art. 43 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Di regola, salvo speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso i Regi osservatori astronomici sono esercitate:

« *a*) per gli Osservatori di Milano, Napoli, Trieste e Teramo (Collurania) dai quattro direttori effettivi di cui alla

tabella n. 31 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 21, comma 3°, del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

« b) per gli altri Osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal Ministro ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160, è sostituito dal seguente:

« I direttori effettivi dei Regi osservatori astronomici possono, con il loro consenso e udito il parere del Consiglio superiore della educazione nazionale, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine presso le Università o gli Istituti superiori, qualora le Facoltà competenti ne facciano proposta a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

« I trasferimenti da uno ad altro Osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 165. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.

Riconoscimento del Fascio di Forlimpopoli (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 1° ottobre 1932-X, con la quale il segretario del Fascio di Forlimpopoli (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Forlimpopoli (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore, sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n 179. — GUALTIERI.

(349)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.

Riconoscimento del Fascio di Capannoli Valdera (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 20 settembre 1932-X, con la quale il segretario del Fascio di Capannoli Valdera (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Capannoli Valdera (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore, sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 180. — GUALTIERI.

(348)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Marchesotti Aldo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 dicembre 1926, n. 2795/2822, col quale, fra gli altri, il sig. Marchesotti Aldo

venne nominato rappresentante del sig. Corti Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 9 dicembre 1932, col quale il predetto Marchesotti ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Vista la lettera, in data 13 gennaio 1933, n. 2494, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ha comunicato che quella Deputazione di borsa ha escluso il predetto Marchesotti dalle Borse del Regno, ai sensi dell'art. 9, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Vista la deliberazione, in data 17 gennaio 1933, del predetto Consiglio provinciale dell'economia corporativa, con la quale si propone la revoca dalla carica di rappresentante alle grida del menzionato Marchesotti per aver commesse delle scorrettezze a danno del succitato agente di cambio Corti Giacomo;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Marchesotti Aldo da rappresentante del sig. Corti Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(397)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1933.

Istituzione della Regia agenzia consolare di Trujillo (Lima).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 giugno 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Trujillo, soppressa con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1928, viene ripristinata e confermata alle dipendenze della Regia legazione in Lima.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(399)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5443.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gilberto Sziter fu Giovanni, nato a Trieste il 7 novembre 1904 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gilberto Sziter è ridotto in « Zilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7990)

N. 11419-1238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Bezovnick di Francesco, nato a Trieste il 3 maggio 1908 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 43, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bezzoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna,

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bezovnick è ridotto in « Bezzoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7991)

N. 11419-885.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Amalia Biscak di Giuseppe ved. Salesjak, nata a Trieste il 28 luglio 1890 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 126, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bisiani » e « Salesia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Amalia Biscak ved. Salesjak sono ridotti in « Bisiani » e « Salesia ».

Il cognome « Salesia » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ottavio fu Roberto, nato il 25 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7992)

N. 11419-5858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Ida Csollich di Alfonso, nata a Gradisca il 24 dicembre 1905 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 816, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ida Csollich è ridotto in « Cosoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eleonora di Ida, nata il 27 gennaio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7993)

N. 11419-4113.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Mlac fu Giacomo, nato a Trieste il 1° febbraio 1876 e residente a Trieste, S. Giovanni Sup. n. 958, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Mlac è ridotto in « Milani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresina Mirusich in Mlac fu Giuseppe, nata il 26 agosto 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7994)

N. 11419-5673.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Peterlungher fu Antonio, nato a Trieste il 29 marzo 1910 e residente a Trieste, via Orlandini n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Peterlungher è ridotto in « Petroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7995)

N. 11419-891.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Scuka fu Andrea, nata a Trieste il 10 aprile 1889 e residente a Trieste, Androna del Pane n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antonia Scuka è ridotto in « Lucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7996)

N. 11419-4121.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Carlo Sirk fu Teresa, nato a S. Croce di Trieste il 20 maggio 1918 e residente a Trieste, via Istituto, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siri » ;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Sirk è ridotto in « Siri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato signor Giacomo Babich nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7997)

N. 11419-5834.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Scuch di Andrea, nato a Trieste l'8 febbraio 1901 e residente a Trieste, via D. Guerrazzi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scucchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Scuch è ridotto in « Scucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Rotter in Scuch di Edoardo, nata il 6 luglio 1903, moglie;
2. Anna Carla Maria di Giuseppe, nata il 5 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7998)

N. 11419-4848.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Antonia Slatich fu Giorgio in Marsich, nata a Capodistria il 19 marzo 1880 e residente a Trieste, via D'Alviano n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Satti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Antonia Slatich in Marsich è ridotto in « Satti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7999)

N. 11419-4128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni fu Martino, nato a Trieste il 13 agosto 1884 e residente a Trieste, villa Opicina n. 373, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Svab in Sosic di Giuseppe, nata il 6 agosto 1894, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 24 dicembre 1920, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 15 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8000)

N. 11419-5218.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Antonia Spetich fu Antonio, nata a Trieste l'8 giugno 1908 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sperini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Antonia Spetich è ridotto in « Sperini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8001)

N. 11419-4619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Spettich fu Antonio, nato a Trieste il 15 aprile 1905 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 306, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sperini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Spettich è ridotto in « Sperini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Battig in Spettich fu Giuseppe, nata il 24 luglio 1905, moglie;
2. Laura di Mario, nata il 20 gennaio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8002)

N. 11419-5213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guerino Sprohar di Giacomo, nato a Trieste il 19 marzo 1904 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. n. 444, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sbrocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guerino Sprohar è ridotto in « Sbrocchi ».

Il presente decretò sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8003)

N. 11419-2834.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Visinali fu Giovanni ved. Srebout, nata a Trieste il 2 marzo 1887 e residente a Trieste, chiadino S. Luigi n. 80, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serboni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luigia Visinali ved. Srebout è ridotto in « Serboni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Giacomo, nato il 24 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8004)

N. 11419-5022.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Venier fu Giuseppe ved. Stipanich, nata a Rovigno il 20 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Concordia n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Venier ved. Stipanich è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nicola fu Giovanni, nato il 19 novembre 1912, figlio;
2. Marco fu Giovanni, nato il 25 maggio 1914, figlio

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso

Trieste, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8005)

N. 11419-2161-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Anna Grgic fu Giuseppe ved. Grgic, nata a Trieste il 28 luglio 1868 e residente a Trieste, Gropada, 33, sono restituiti nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonio fu Giusto, nato il 10 giugno 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8042)

N. 11419-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fabjan di Giuseppe, nato a Valgrande il 15 marzo 1891 e residente a Dobraule n. 3, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Fabjan nata Lah fu Giuseppe, nata il 23 aprile 1891, moglie;
2. Zorana di Giuseppe, nata il 7 luglio 1913, figlia;
3. Antonia di Giuseppe, nata il 12 luglio 1921, figlia;
4. Eugenio di Giuseppe, nato l'8 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8102)

N. 11419-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Filipcic fu Giuseppe, nato a Tomadio il 10 agosto 1861 e residente a Croce, 52, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Filipcic nata Zlobec fu Antonio, nata il 3 febbraio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8103)

N. 11419-47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Filipcic fu Andrea, nato a Tomadio l'8 luglio 1868 e residente a Groce, 45, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Filipcic nata Tavcar fu Giovanni, nata il 10 dicembre 1871, moglie;
2. Maria di Giacomo, nata il 2 dicembre 1900, figlia;
3. Giuseppe, di Giacomo, nato il 10 agosto 1904, figlio;
4. Vittorio di Giacomo, nato il 20 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8104)

N. 11419-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Filipcic fu Francesco, nato a Tomadio il 24 giugno 1877 e residente a Croce, 40, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Filipcic nata Vouk fu Biagio, nata il 15 luglio 1884, moglie;
2. Paolina di Giovanni, nata il 25 gennaio 1920, figlia;
3. Miroslao di Giovanni, nato il 14 gennaio 1922, figlio;
4. Lodovico di Giovanni, nato il 21 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8105)

N. 11419-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Filipcic fu Antonio, nato a Tomadio il 13 febbraio 1875 e residente a Croce, 25, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Filipcic nata Orel di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1892, moglie;
2. Zora di Antonio, nata il 7 settembre 1907, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 15 agosto 1913, figlio;
4. Adolfo di Antonio, nato il 17 giugno 1919, figlio;
5. Enrico di Antonio, nato il 18 agosto 1923, figlio;
6. Mario di Antonio, nato il 13 dicembre 1920, figlio;
7. Silvana-Maria di Antonio, nata il 3 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8106)

N. 11419-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Filipcic di Antonio, nato a Duttogliano l'11 maggio 1895 e residente a Tomadio, n. 108, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Filipcic nata Gorup di Luigi, nata il 30 giugno 1902, moglie;
2. Stanislao-Alessandro di Giovanni, nato il 3 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8107)

N. 11419-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Gec di Luigi, nato a Tomadio il 3 agosto 1890 e residente a Paniqua n. 9, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma Gec nata Tomazic fu Luigi, nata il 3 dicembre 1894, moglie;
2. Maria di Domenico, nata il 20 gennaio 1920, figlia;
3. Stanislao di Domenico, nato l'8 novembre 1921, figlio;
4. Massimiliana di Domenico, nata il 19 maggio 1923, figlia;
5. Luigi fu Giovanni, nato il 27 febbraio 1858, padre;
6. Giuseppe di Luigi, nato il 21 marzo 1888, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8108)

N. 11419-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Gec fu Andrea, nato a Scoppo il 14 giugno 1875 e residente a Seppuglie, 27, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina nata Zvab fu Francesco, nata il 1° novembre 1881, moglie;
2. Emma-Maria di Pietro, nata il 27 novembre 1901, figlia;
3. Paolina di Pietro, nata l'8 novembre 1909, figlia;
4. Ludmilla di Pietro, nata il 16 settembre 1907, figlia;
5. Luigia di Pietro, nata il 18 giugno 1914, figlia;
6. Lodovico di Pietro, nato il 9 settembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8109)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al concorso bandito per posti di segretario economo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1932-X (registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre successivo, registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 309), con il quale veniva bandito un concorso pubblico per esami a due posti di segretario economo e a 19 posti di prefetto di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;
Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre successivo;
Considerato che, in seguito al concorso interno per sette posti di segretario economo nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, bandito con decreto Ministeriale 23 dicembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1932-X, registro n. 6 Educazione nazionale, foglio n. 253, sono risultati soltanto sei vincitori e che pertanto è rimasto scoperto uno dei detti posti, come risulta dalla graduatoria dei vincitori medesimi, approvata con decreto Ministeriale 20 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di segretario economo del ruolo delle Regie scuole agrarie medie, messi a concorso con il citato decreto Ministeriale 11 ottobre 1932-X, è portato da due a tre.

Art. 2.

In aggiunta ai documenti richiesti dal su citato decreto Ministeriale 11 ottobre 1932-X, per l'ammissione al concorso pubblico per tre posti di segretario economo e per 19 posti di prefetto di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie è pure richiesto il certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese, e il giorno della iscrizione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ERCOLE.

(411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due posti di segretario di Regio stabilimento ittiogenico (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo;
Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esame, a due posti di segretario di R. Stabilimento ittiogenico (gruppo *B* - grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 5, devono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura - Div. VI) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione il cognome, il nome, la paternità e la dimora del candidato, ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente abbia compiuto i 18 e non superato i 33 anni di età alla data del presente decreto. Tale limite è portato al 38° anno per gli ex combattenti, ed al 39° anno per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale, e per i decorati al valore militare. Resta inoltre salvo il disposto dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici e stato di famiglia;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° attestato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra e per i minorati per la causa nazionale, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 5 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

6° attestato di adempimento all'obbligo della leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata del servizio prestato, e le benemerenze ottenute. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di invalidi di guerra, le vedove e sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di loro abituale residenza;

7° diploma di licenza di Istituto medio di 2° grado;

8° documento di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, od ai Fasci giovanili di combattimento, o Fasci femminili, a seconda dell'età.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria a seconda dei casi. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 i funzionari dello Stato in attività di servizio, i quali devono tuttavia produrre copia dello stato matricolare.

Il Ministero si riserva di fare assumere sui concorrenti ogni altra informazione che riterrà utile, e deciderà inappellabilmente circa l'ammissione, o meno, al concorso.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane hanno facoltà di presentare i documenti di cui ai precedenti numeri 1 a 8, dieci giorni almeno prima dell'inizio delle prove di esame, fermo rimanendo per la presentazione delle domande il termine stabilito dall'art. 2.

Art. 4.

Le prove di esame saranno scritte ed orali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto civile e commerciale;

b) nozioni di ragioneria, e di contabilità generale dello Stato; ed avranno luogo rispettivamente il 1° e 2 maggio 1933.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie, e sui principî fondamentali di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo e sulle nozioni di statistica.

Art. 5.

Prima della nomina, i vincitori del concorso, dovranno prestare servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi con l'assegno lordo mensile di L. 700.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

(412)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorsi per l'ammissione alla Regia accademia navale per l'anno scolastico 1933-34.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Per l'anno scolastico 1933-34 sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione alla Regia accademia navale di Livorno:

a) 50 allievi ufficiali di vascello alla 1ª classe del corso normale;

b) 10 allievi ufficiali del genio navale alla 1ª classe del corso normale;

c) 10 allievi ufficiali del corpo delle armi navali alla 1ª classe del corso normale.

Possono concorrere all'ammissione i giovani cittadini del Regno, figli di cittadini del Regno, che siano iscritti nei Gruppi universitari fascisti o nei Fasci giovanili di combattimento o nella Milizia avanguardisti e che siano in possesso degli altri requisiti prescritti. Le domande di ammissione ai concorsi si ricevono fino al 1° agosto 1933.

Limiti massimi di età e titoli di studio richiesti.

Al concorso a) possono partecipare i giovani nati dopo il 30 settembre 1913 e che posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di licenza dei Regi istituti nautici (Sezione capitani).

Ai concorsi b) c) possono partecipare i giovani nati dopo il 30 settembre 1912 e che posseggano il certificato di maturità classica o scientifica.

I concorsi comprendono:

1° una visita medica che avrà inizio a Livorno il 6 agosto 1933;

2° un tirocinio preliminare teorico pratico della durata di circa due mesi, al quale saranno ammessi per titoli e con le modalità indicate nella notificazione di concorso, nel numero che sarà stabilito dal Ministero, i concorrenti risultati idonei alla visita medica;

3° prove di esame obbligatorie di lingua italiana e matematica e prove facoltative di lingue estere, da sostenersi al termine del tirocinio preliminare. Nei limiti dei posti messi a concorso, la definitiva ammissione alla Regia accademia navale dei concorrenti che avranno superato il tirocinio preliminare, sarà subordinato all'esito di queste prove.

Il corso ha la durata di tre anni e comprende, oltre ai periodi di studio a terra, le campagne d'istruzione in mare, che gli allievi debbono compiere sulle navi scuola per conseguire la nomina ad aspirante.

Le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei concorsi, nonchè tutte le informazioni sull'ordinamento della Regia marina e dell'Accademia navale, sono contenute in un fascicolo (notificazione di concorso) che viene distribuito gratuitamente dal Comando della Regia accademia navale, dalle Regie prefetture, dalle Regie capitanerie di porto e dai licei classici e scientifici del Regno. Le richieste per posta debbono indirizzarsi al Comando della Regia accademia navale a Livorno.

Roma, 10 febbraio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: I. MORENO.

(413)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Roggia Gambarina di Milzano » in provincia di Brescia.

Con R. decreto 5 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1933, registro n. 1, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Roggia Gambarina di Milzano », con sede in Milzano, frazione del comune di Pralboino, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 88 ditte, con un comprensorio di ettari 424.07.60, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Pralboino il 19 luglio 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(403)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 dicembre 1932-XI (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.839.487.771,29	+ 5.675
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.116.284.677,40		— 22.197
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	188.246.163,74		+ 12
		1.304.530.841,14	— 22.185
Riserva totale . . . . L.		7.144.018.612,43	— 16.510
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		324.628.590,97	+ 381
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		5.249.555.906,44	+ 416.995
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		32.991.487,18	+ 29.330
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.289.290.796,04		+ 123.536
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . »	327.564,05		+ 89
		1.289.618.360,09	+ 123.625
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.366.159.254,09	+ 3.041
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	140.530.783,58		+ 113.017
altri . . . . »	76.164.594,42		+ 13.672
		216.695.378 —	+ 126.689
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		—	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		169.059.893,40	— 9.513
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.888.102.381,86	— 90.919
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	106.738.350,98		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	227.646.810,72		—
Debitori diversi . . . . »	226.870.103,97		— 152.139
		623.740.265,67	— 152.139
Spese . . . . L.		—	— 175.861
L.		20.277.368.235,13	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.452.566.719,01	+ 466.925
L.		48.729.934.954,14	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		419.427.891,41	+ 55.600
TOTALE GENERALE . . . L.		49.149.362.845,55	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(8687)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

dicembre 1932 XI

PASSIVO.

Voce			Importo	DIFFERENZE con la situazione a 20 dicembre 1932 XI — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L.	13.672.028.000 —	+ 468.623
Vaglia cambiari e assegni della Banca		»	545.657.158,37	+ 180.616
Depositi in conto corrente		»	776.736.329,44	— 142.223
Conto corrente del Regio tesoro		»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L.	15.294 421.487,81	+ 507.016
Capitale		L.	500.000.000	—
Massa di rispetto		»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati		»	666.328.407,17	— 135.416
Conto corrente del Regio tesoro vincolato		»	2.637.248.974,80	+ 93.127
Istituto di liquidazioni conto Titoli		»	—	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente		»	69.840.762,37	+ 1.574
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli		»	—	—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 109.536.338,07			+ 2.304
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —			—
Creditori diversi	» 768.677.198,13			+ 138.346
			924.213.536,20	+ 140.650
Rendite del corrente esercizio		L.	—	— 404.347
Utili netti dell'esercizio		»	52.815.066,78	+ 52.815
		L.	20.227.368.235,13	
Depositanti		»	28.452.566.719,01	+ 466.925
		L.	48.729.934.954,14	
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	419.427.891,41	+ 55.600
TOTALE GENERALE		L.	49.149.362.845,55	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 46.71 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 42.71 %.

Ragioneria generale - Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che in data 31 gennaio 1933 è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Pomonte, provincia di Livorno, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Marciana.

(404)

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 17 gennaio 1933 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Pietro di Feletto, provincia di Treviso, sul circuito 1546.

(405)

Si comunica che il giorno 25 gennaio 1933 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Prima Porta, provincia di Roma, sul circuito 2312.

(406)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 31.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.525
Inghilterra (Sterlina)	67 —
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.723
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.47
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.661
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.62
Svezia (Corona)	3.61
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.10
Id. 3,50 % (1902)	78.175
Id. 3 % lordo	56.825
Consolidato 5 %	86.35
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.75
Id. id. Id. 1940	101.975
Id. id. Id. 1941	101.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.375

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.